

STUDIO SARTORI

Sartori rag. Renato
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Sartori dott. Christian
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Sartori rag. Andrea
Consulente del Lavoro



Borgo Chiese (Tn) – Via Acquaiolo 30/A
Tel. 0465 621561 – Fax: 0465 621777
info@studiosartoritn.it
www.studiosartoritn.it

Ai
Signori Clienti
Loro Sedi

Informativa n. 03 del 21 dicembre 2016

- 1) *Principali novità nel c.d. “collegato alla Finanziaria 2017” (Legge 225/2016);*
- 2) *Principali novità della **Legge di Stabilità 2017** (in corso di pubblicazione sulla G.U.);*
- 3) *Nuovo **tasso d’interesse legale** dal **01/01/2017**;*
- 4) ***Piano politica del lavoro 2015-2018** – Agenzia del Lavoro di Trento;*
- 5) ***Riduzione premio INAIL** per il 2017;*
- 6) *Modifica dell’**obbligo di assunzione di persone disabili**;*
- 7) *Predisposizione **dettaglio di magazzino al 31/12/2016**;*

1) Recentemente è stato convertito in legge il **DL n.193/2016, collegato alla Finanziaria 2017**, contenente una serie di disposizioni urgenti in materia fiscale che comporteranno di fatto un aggravio in termini di adempimenti e che di seguito riepiloghiamo brevemente:

> Chiusura dell’ente riscossore Equitalia Spa:

A decorrere dal 01/07/2017 è prevista la soppressione dell’ente di riscossione Equitalia Spa e l’istituzione della nuova “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo ed alla vigilanza del Ministero dell’Economia.

> Potenziamento dei poteri dell’Agenzia delle Entrate:

Viene consentito all’Agenzia delle Entrate di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro presenti nelle banche dati dell’Inps.

> Introduzione dello Spesometro “trimestrale”:

A decorrere dal 01/01/2017 è previsto il nuovo obbligo di trasmissione telematica trimestrale all’Agenzia Entrate dei dati delle fatture emesse/acquisti/bollette doganali/note di variazione (il c.d. “Spesometro”). L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (in deroga alle scadenze ordinarie, l’invio relativo al 1° e 2° trimestre 2017 andrà effettuato entro il 25/07/2017). I dati da inviare in forma analitica comprendono i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data ed il numero fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, la relativa imposta e la tipologia dell’operazione. In caso di omesso o errato invio dei dati è prevista l’applicazione della sanzione di euro 2 per fattura errata, con un massimo di euro 1.000 per trimestre.

> **Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA:**

A decorrere dal 01/01/2017 è previsto il nuovo obbligo di trasmissione telematica trimestrale all'Agenzia Entrate dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA (mensili/trimestrali). L'invio va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito. Sono esonerati da tale adempimento solamente i soggetti non obbligati alla presentazione della Dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti con operazioni esclusivamente esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti c.d. minimi/forfettari). L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da euro 500 ad euro 2.000. E' prevista, infine, l'attribuzione di un credito d'imposta *una-tantum* di euro 100 a quei soggetti in attività nel 2017 che, nell'anno precedente a quello di sostenimento del costo per l'adeguamento tecnologico collegato all'adempimento in esame e all'invio dello spesometro trimestrale, abbiano realizzato un volume d'affari pari o inferiore ad euro 50.000.

A fronte dell'introduzione degli adempimenti in esame, a decorrere dal 2017 sono soppressi gli invii dei modd. Intra acquisti di beni e delle prestazioni ricevute, nonché della comunicazione degli acquisti senza addebito dell'Iva effettuati da operatori economici di San Marino. Inoltre, già a partire dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta 2016 è altresì soppressa la Comunicazione "black list".

> **Termini di presentazione della Dichiarazione IVA annuale:**

La Dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata telematicamente all'Agenzia Entrate entro il 28/02/2017.

> **Invio telematico corrispettivi dei distributori automatici:**

E' confermato al 01.04.2017 l'inizio dell'obbligo di invio telematico dei corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici, come ad esempio per l'attività di autolavaggio self-service, ecc..

> **Cessioni di beni a turisti extra-UE:**

E' previsto che a decorrere dal 2018 le fatture emesse relative a cessioni di beni (di importo complessivo comprensivo di Iva superiore ad euro 154,94) a turisti residenti in Paesi extra-UE e destinati all'uso personale da trasportare nei bagagli personali, debbano essere emesse in modalità elettronica.

> **Dichiarazioni fiscali integrative:**

Si estende la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa (Irpef-Irap-Iva-770) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (entro l'anno); in particolare è ora possibile integrare i modelli fiscali entro il termine previsto per l'accertamento ex art. 43 DpR 600/73, per correggere errori/omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente.

> **Definizione agevolata dei ruoli esattoriali:**

E' prevista la definizione agevolata dei carichi affidati a Equitalia Spa dal 2000 al 2016 con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi effettuando il pagamento integrale o a rate, sulle quali sono dovuti interessi in misura del 4,5% annuo.

> **Riapertura termini per la "Voluntary disclosure":**

Si riaprono i termini per esperire la procedura di collaborazione volontaria ("voluntary disclosure") applicabile dal 24/10/2016 al 31/07/2017, sia per far emergere le attività estere sia per le violazioni dichiarative relative ad imposte erariali (IVIE e IVAFE).

> **Passaggio dagli Studi di Settore agli Indici sintetici di affidabilità fiscale:**

A decorrere dal periodo d'imposta 2017 sono aboliti gli Studi di Settore, in sostituzione dei quali sono introdotti nuovi "indici sintetici di affidabilità fiscale" cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti. Tutto ciò al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione Finanziaria ed i contribuenti.

> **Presunzione accrediti/prelevamenti lavoratori autonomi/imprese:**

E' previsto che, con riferimento alle imprese, i versamenti ed i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) ricavi se superiori ad euro 1.000 giornalieri e comunque ad euro 5.000 mensili. E' stata invece eliminata la presunzione riferita ai prelevamenti/versamenti effettuati dai lavoratori autonomi.

> **Notifica avvisi/atti e cartelle di pagamento:**

A decorrere dal 01/07/2017 è prevista la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di effettuare a mezzo PEC la notifica degli avvisi e degli atti a ditte individuali, società e lavoratori autonomi iscritti in Albi/elencchi.

> **Certificazione Unica (CU):**

E' differito dal 28/02 al 31/03 di ciascuno anno il termine ultimo per la consegna della Certificazione Unica ai percipienti da parte dei sostituti d'imposta. Resta fissato al 07/03 il termine per l'invio telematico all'Agenzia Entrate della medesima certificazione.

> **Nuovi termini per il versamento delle imposte:**

A decorrere dal 2017 il versamento del saldo/1^ acconto delle imposte (Irpef/Irap/Ires) da parte di persone fisiche e società va effettuato entro il 30/06 (in precedenza il termine era il 16/06) dell'anno di presentazione della dichiarazione relativa. E' confermata la possibilità di differire tale termine di 30 giorni (30/07) con la consueta maggiorazione dello 0,40%.

> **Omessa registrazione di contratti di locazione in regime di "cedolare secca":**

La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, ferma l'applicazione della sanzione di euro 100, non comporta più la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione iniziale del contratto, qualora il contribuente abbia comunque mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca.

> **Presentazione del mod. F24 da parte di soggetti privati:**

Per i soggetti privati (senza Partita Iva) è soppresso l'obbligo dell'utilizzo dell'F24 telematico per i pagamenti superiori ad euro 1.000, in assenza di compensazioni.

> **Rimborso credito IVA:**

E' incrementato da euro 15.000 ad euro 30.000 l'ammontare del rimborso IVA oltre il quale è necessario prestare apposita garanzia all'Amministrazione Finanziaria (fidejussione bancaria o visto di conformità da parte di un soggetto abilitato) da parte del beneficiario.

2) La **Legge di Stabilità 2017**, in corso di pubblicazione sulla G.U. al momento di predisposizione della presente Informativa, è stata approvata in tempi record a seguito della recente apertura della crisi di Governo. Anch'essa presenta **rilevanti novità in materia di lavoro e fiscale**, che di seguito riepiloghiamo nelle principali:

Materia di lavoro e previdenza:

> Il **pacchetto pensioni** rappresenta la spina dorsale del provvedimento che ha al centro l'**APE** ("anticipo pensionistico"). Un provvedimento molto articolato i cui costi/benefici per i lavoratori vanno valutati caso per caso.

> L'innalzamento da euro 2.000 ad euro 3.000 del limite di importo complessivo dei **premi di risultato assoggettati all'imposta sostitutiva del 10%** dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, con l'ampliamento dei beneficiari delle disposizioni mediante l'innalzamento del limite massimo del reddito da lavoro dipendente da euro 50.000 ad euro 80.000 annui.

> Per i titolari di Partita Iva iscritti alla **Gestione Separata INPS** è stato disposto che l'**aliquota contributiva** pensionistica scenda al **25%** a decorrere dal 2017.

> Viene prorogato sul 2017 il **congedo obbligatorio** di due giorni per il **padre lavoratore dipendente**, che può essere goduto anche in via non continuativa entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Per l'anno 2018 il congedo obbligatorio è innalzato a quattro giorni.

> E' previsto l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali** Inps per i datori di lavoro del settore privato in relazione alle **nuove assunzioni** con contratto di lavoro **a tempo indeterminato**, decorrenti dal 01/01/2017 e sino al 31/12/2018, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di un importo di esonero di euro 3.250 su base annua, con esclusione del lavoro domestico ed agricolo. L'esonero spetta ai datori di lavoro che **assumono**, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, **studenti** che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro (pari ad almeno il 30% del periodo complessivo svolto in alternanza scuola-lavoro).

Materia fiscale:

> Sono **prorogate** a tutto il **2017** le **detrazioni fiscali** Irpef del **50%** (recupero patrimonio edilizio) e **65%** (riqualificazione energetica).

> E' **aumentata** la **detrazione Irpef** a favore dei titolari di **redditi da pensione**.

> La **detrazione Irpef** del **50%** per l'acquisto effettuato nel 2017 di **mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+** è ammissibile a condizione che gli interventi correlati di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 01/01/2016.

> Per gli anni 2017 e 2018 sale dal 30% al **65%** il **credito di imposta** (da ripartire in due quote annuali) riconosciuto per le spese sostenute per la **riqualificazione delle strutture alberghiere**.

> E' **prorogata** la possibilità a favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31/12/2017**, al solo fine di determinare le quote di ammortamento ed i canoni leasing, di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% (c.d. "**superammortamento**"). A differenza della versione in vigore sino al 31/12/2016, sono **esclusi** dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui all'art. 164 Tuir (**autovetture**) acquistati nel 2017.

> E' introdotto per il 2017 il c.d. **“iper-ammortamento”** a favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi** entro il 31/12/2017 finalizzati a **favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale**, ricompresi nell'allegato A della Legge: in questo caso il **costo** di acquisizione è **incrementato del 150%**. Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento, inoltre, è consentita una **maggiorazione del 40%** del costo di **acquisizione** di alcuni **beni immateriali** (inseriti nell'allegato B della Legge) finalizzati a favorire processi di interconnessione con i macchinari e impianti dell'allegato A.

> A decorrere **dal 01/01/2017** le **imprese** in regime di **contabilità semplificata** determinano il reddito in base al **principio di cassa** (in luogo a quello di competenza). In buona sostanza il reddito d'impresa verrà determinato quale differenza tra l'ammontare dei ricavi incassati e le spese pagate, con l'aggiunta dell'autoconsumo personale, delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive e sottratte le minusvalenze, le sopravvenienze passive, le quote di ammortamento, le perdite su crediti, l'accantonamento Tfr, le eventuali deduzioni forfettarie per agenti, autotrasportatori, ristoranti e distributori di carburante. Non rileveranno più ai fini della determinazione del reddito, infine, le rimanenze iniziali/finali di magazzino. L'aspetto negativo di questa previsione è certamente legato alle **complicazioni amministrative** che ne derivano, obbligando di fatto i contribuenti a **gestire gli aspetti finanziari** (incassi e pagamenti) in quanto devono essere fatte le relative annotazioni sui registri previsti dalla Legge. In alternativa, esercitando apposita opzione triennale, viene offerta al contribuente la possibilità di non operare annotazioni sui registri relative agli incassi e pagamenti: in tal caso la data di registrazione dei documenti si presume che coincida con quella di incasso o pagamento. E' concessa, infine, la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria: l'opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

> A **decorre** dal periodo d'imposta **2017** viene introdotta la nuova **Imposta sul Reddito d'Impresa (“IRI”)** nella misura fissa del **24%**, così come previsto per l'IRES in capo alle società di capitali. Tale **nuova imposta è applicabile**, su opzione, alle **imprese individuali** ed alle **società di persone in regime di contabilità ordinaria**. In particolare il reddito prodotto dall'impresa non concorre più alla formazione del reddito complessivo Irpef dell'imprenditore/socio/collaboratore familiare, ma viene assoggettato a tassazione separata con l'aliquota fissa del 24%; parallelamente, però, le somme che l'imprenditore/socio/collaboratore familiare preleva dall'impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie Irpef, diventando a seconda dei casi un onere deducibile da portare a scomputo del reddito d'impresa. L'**opzione** ha durata **quinquennale** ed è rinnovabile. Il regime IRI **non ha rilevanza ai fini previdenziali** per i soggetti iscritti alla gestione Inps artigiani o commercianti.

> Con riferimento alle operazioni effettuate a **decorre dal 01/01/2018**, i **“privati”** che acquisteranno beni/servizi presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei corrispettivi potranno partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti con una **lotteria nazionale**, comunicando il **proprio codice fiscale** all'esercente, che lo riporterà nello scontrino/ricevuta fiscale. Tale novità troverà applicazione anche con riferimento agli acquisti “privati” certificati da fattura, i cui dati sono già trasmessi telematicamente dall'esercente all'Agenzia Entrate (con il c.d. “Spesometro”).

> La **limitazione della deducibilità** all'**80%** delle **perdite fiscali** conseguite in un periodo d'imposta per i soggetti IRES (art. 84 Tuir) viene ora estesa anche agli interessi passivi indeducibili eccedenti il 30% del ROL ed alle eccedenze ACE.

> Per il 2017 è **diminuita** al **2,3%** l'**aliquota** applicabile ai fini della determinazione della c.d. **agevolazione “ACE”**. A decorrere dal 2018 l'aliquota è fissata al 2,7%. Viene inoltre prevista, già per il periodo d'imposta 2016, l'**equiparazione delle regole di calcolo** dell'**agevolazione ACE** per gli **imprenditori individuali** e per le **società di persone** in contabilità ordinaria a quelle previste per le **società di capitali**; in estrema sintesi, si è sostituito il criterio “statico” del patrimonio netto contabile al 31.12 (generalmente più favorevole) con quello “incrementale”, già applicato ai soggetti Ires (società di capitali), che determina invece l'agevolazione sugli eventuali incrementi di patrimonio netto da una certa data prestabilita.

> E' riproposta ancora una volta la possibilità di **rideterminare fiscalmente** il **costo d'acquisto di terreni edificabili** e agricoli e di **partecipazioni non quotate possedute da persone fisiche**, non in regime d'impresa, **alla data del 01/01/2017**. E' fissato al **30/06/2017** il **termine** entro il quale provvedere alla **redazione** ed all'asseverazione della relativa **perizia di stima** ed al **versamento** della relativa **imposta sostitutiva dell'8%** (eventualmente rateizzabile in n. 3 rate annuali con l'applicazione dell'interesse del 3% annuo).

> E' riproposta la **rivalutazione** dei **beni d'impresa** e delle **partecipazioni** riservata alle **società di capitali** che non adottino i principi IAS nella predisposizione del bilancio d'esercizio, in deroga alle previsioni del Codice Civile. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2015 appartenenti alla stessa categoria. Il **maggior valore** dei beni è **riconosciuto** ai fini fiscali (redditi e Irap) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili in un'unica rata, entro il termine del versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta con

riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. E' possibile infine **affrancare fiscalmente**, anche parzialmente, il **saldo attivo da rivalutazione** mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva Ires/Irap del 10%**.

> E' riaperta l'**assegnazione/cessione agevolata di beni immobili/mobili ai soci**. L'agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere dal 01/10/2016 al 30/09/2017 e interessa le società di persone/capitali che assegnano/vendono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali all'attività per destinazione, o mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. L'imposta sostitutiva su tale operazione va versata per il 60% entro il 30/11/2017, mentre il rimanente 40% entro il 16/06/2018.

> E' riproposta l'**estromissione agevolata dell'immobile** da parte degli **Imprenditori individuali**. L'agevolazione è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura** (art. 43, co.2 Tuir) posseduti alla data del 31/10/2016 e riguarda le estromissioni poste in essere dal 01/01/2017 al 31/05/2017; a tal fine deve essere versata un'imposta sostitutiva del 8%, nella misura del 60% entro il 30/11/2017 ed il rimanente 40% entro il 16/06/2018, sulla differenza tra il valore normale dell'immobile ed il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

> E' abolita *ab origine* la norma che prevedeva la possibilità di **emissione della nota di accredito alla procedura concorsuale**, per il **recupero dell'IVA non riscossa** dal proprio cliente, sin dall'apertura della procedura stessa. Di conseguenza si prosegue ad emettere l'eventuale nota di accredito per l'IVA non incassata soltanto **alla chiusura** della procedura concorsuale.

> E' esteso fino al 2020 il **credito d'imposta** del 50% riconosciuto per le spese relative agli **investimenti incrementali per ricerca e sviluppo** dell'ambito dell'attività d'impresa; il credito è riconosciuto a condizione che le spese per R&S nel periodo d'imposta sia almeno pari ad euro 30.000 e che si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.

> E' incrementato il limite di rilevanza fiscale dei **veicoli** a favore degli **agenti di commercio** in caso di **noleggio a lungo termine**, passando dagli attuali euro 3.615,20 ad euro 5.164,57.

> Il **canone RAI per uso privato per il 2017** è ridotto a **euro 90,00**.

> E' stata **prorogata al 31/12/2018** l'agevolazione c.d. "**Sabatini ter**", che prevede l'erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

> Il DL 179/2012 aveva introdotto il riconoscimento di una **detrazione Irpef / deduzione Ires** per i soggetti (rispettivamente, per persone fisiche e giuridiche) che **investono nelle c.d. "start-up innovative"**, al fine di "favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo economico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile". Con le modifiche apportate, è previsto che dal 2017 l'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni e che la suddetta detrazione/deduzione è aumentata al 30%.

> Il limite di spesa per la **detrazione IRPEF** del 19% per le **spese di frequenza di scuole per l'infanzia**, del **primo ciclo di istruzione** e della **scuola secondaria di secondo grado** del sistema nazionale di istruzione, è aumentato ad euro 640 per il 2016, ad euro 750 per il 2017 ed a euro 800 a decorrere dal 2018.

> E' previsto anche per il 2017 il c.d. "**bonus cultura**" usufruibile per fini culturali dai soggetti che compiono 18 anni.

> Viene attribuito, per i nati a decorrere dal 01/01/2016, un **buono di euro 1.000** su base annua per il **pagamento di rette relative agli asili nido**, nonché di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

> E' previsto un **premio alla nascita del figlio** dell'importo di **euro 800 una-tantum** a decorrere dal 01/01/2017. Per richiedere il bonus, necessariamente tramite servizi telematici dell'INPS, bisognerà aver superato il 7° mese di gravidanza. Tale bonus, erogato in un'unica soluzione dall'INPS, non concorre alla formazione del reddito complessivo.

> E' previsto il **differimento dell'aumento dell'aliquota IVA** dal 10% **al 13%** e dal 22% **al 25%** al 01/01/2018, salvo ulteriori proroghe. In buona sostanza per il 2017 le aliquote IVA sono confermate nella misura del 4%, 5%, 10% e 22%.

3) Con DM del 07/12/2016 è stato previsto che a decorrere **dal 01/01/2017** il **tasso d'interesse legale** di riferimento scende dall'attuale 0,20% al **0,10%**. Questa modifica impatta, ad esempio, sul calcolo dei c.d. ravvedimenti operosi.

4) In data 13/12/2016 è stato pubblicato dall'Agenzia del Lavoro il **documento integrato approvato dalla Provincia Autonoma di Trento** in merito agli **interventi in politica di sostegno al lavoro** ed in particolare prevedendo incentivi per sostenere l'occupazione dei giovani, potenziare quella femminile e sostenere quella di persone svantaggiate.

- 5) L'istanza per l'eventuale **richiesta di riduzione del tasso di premio INAIL** dovrà essere presentata entro il prossimo 28 febbraio dalle aziende che hanno adottato **interventi migliorativi** in materia di **igiene e sicurezza del lavoro**. Alla domanda (mod. OT24) è necessario allegare adeguata documentazione probante.
- 6) Con la modifica introdotta al "Jobs Act" l'**obbligo di assunzione di un soggetto disabile** sorge ora già al raggiungimento della **15esima unità lavorativa**. Vengono inoltre inasprite le sanzioni per la relativa mancata assunzione.
- 7) Si ricorda di provvedere alla **valutazione e determinazione delle rimanenze di magazzino** relative a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti esistenti **al 31 dicembre 2016** presso i magazzini della Ditta, ovvero presso terzi. Per consentirci di adempiere correttamente alle scadenze civilistiche e fiscali, Vi invitiamo a farci pervenire tali elementi entro il 20 febbraio prossimo.

Si ricorda che la presente Circolare è visionabile e scaricabile anche sul nostro sito ***www.studiosartoritn.it***

A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti occorressero viste le significative modifiche in atto, porgiamo cordiali saluti.

Lo Studio